

COMUNICATO STAMPA

L'erogazione dei rimborsi Iva diventa ancora più semplice Niente visti e garanzie per gli importi fino a 30mila euro

I contribuenti Iva possono chiedere i rimborsi fiscali fino a 30mila euro senza essere sottoposti a particolari adempimenti. Il provvedimento firmato oggi dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, infatti, aggiorna le istruzioni di compilazione del modello Iva Tr e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, per tenere conto delle semplificazioni introdotte dal Dl n. 193/2016. La nuova soglia, entro cui i contribuenti possono chiedere il rimborso senza dover prestare garanzie o chiedere il visto di conformità, permetterà all'Agenzia di concentrare il proprio impegno sui contribuenti maggiormente a rischio.

Nessun adempimento fino a 30mila euro – In base alle norme contenute nel Dl n. 193/2016, per i rimborsi annuali fino a 30mila euro basta presentare la dichiarazione, mentre per quelli relativi a periodi inferiori all'anno dovrà essere presentata soltanto l'istanza di rimborso.

Come chiedere i rimborsi over 30mila euro – Scompare l'obbligo di garanzia anche per i rimborsi di importo superiore a 30mila euro. Sarà sufficiente il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che riporti le informazioni relative alla solidità patrimoniale, alla continuità aziendale e alla regolarità dei versamenti contributivi. In ogni caso, in caso di presentazione della garanzia, il contribuente non dovrà apporre il visto di conformità e presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Quando la garanzia è obbligatoria – Nel caso di rimborsi superiori ai 30mila euro, la garanzia resta obbligatoria per i contribuenti che esercitano attività di impresa da meno di due anni, ad esclusione delle start up innovative, per quelli che presentano la dichiarazione o l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo (o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e per quelli che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività. Inoltre, la garanzia è prevista per i contribuenti considerati più "a rischio", cioè quelli che nei due anni precedenti la richiesta di rimborso hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica, che evidenziano significativi scostamenti tra quanto accertato e quanto dichiarato.

Roma, 28 marzo 2017